

(N. 197-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1949

Esecuzione del Protocollo per l'ammissione dell'Italia al «Pool» di Bruxelles,
concluso a Londra il 16 dicembre 1947.

ONOREVOLI SENATORI — Com'è noto il 16 settembre 1943 le forze naziste asportarono dalla sede centrale della Banca d'Italia ingenti quantità di oro, che costituivano la riserva aurea della Banca medesima o che si trovavano presso di essa a titolo di deposito per conto di terzi.

Detti quantitativi di oro, dopo essere stati lasciati per alcun tempo in Milano, furono trasportati, sempre dalle forze naziste, in territorio tedesco, ed ivi occultati.

Com'era ovvio, il Governo italiano, immediatamente dopo avvenuta la liberazione si preoccupò di cercare di rientrare in possesso del metallo aureo di cui sopra, conducendo accurati sondaggi, ed iniziando, successivamente, trattative con le Potenze alleate allorchè si venne a conoscenza che le truppe d'occupazione americane, inglesi e francesi in Germania, nelle zone di propria pertinenza, avevano recuperato considerevoli masse di oro coniato ed in verghe, le quali proveniva-

no sicuramente dalle spoliazioni effettuate dai nazisti.

Peraltro le modalità per la restituzione ai legittimi proprietari del metallo aureo rinvenuto in Germania venivano stabilite solo dalla Conferenza per le riparazioni tenuta a Parigi tra il 9 novembre ed il 21 dicembre 1945 e, più precisamente, fissate nella parte III dell'Atto finale della Conferenza stessa che, come si ricorderà, oltre che dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna e dalla Francia, era firmato da numerosi altri Stati.

Secondo le disposizioni della parte III del suindicato Atto finale tutto il metallo aureo recuperato dalle forze Alleate in Germania (od anche presso terzi Stati) sarebbe stato messo insieme (shall be pooled) e ripartito proporzionalmente alle spoliazioni subite tra i Paesi che, a titolo originario, in qualità di firmatari dell'Atto finale della Conferenza delle riparazioni, o posteriormente a seguito di adesione, fossero entrati a far parte del « pool ». Naturalmente le spoliazioni subite debbono essere provate dai Paesi interessati alla restituzione con apposita esauriente documentazione. Inoltre gli Stati partecipanti al « pool » si impegnano ad accettare la quota loro assegnata a regolamento definitivo di qualsiasi rivendicazione bellica di metallo aureo nei confronti della Germania.

Per facilitare l'esame degli accertamenti relativi alle spoliazioni subite, e per accelerare la ripartizione in quote proporzionali dell'oro ammassato, nonché per concretare ogni

altra disposizione connessa con il « pool » viene infine creata una speciale Commissione (Agency) avente sede in Bruxelles.

Onorevoli Senatori, con il Protocollo firmato a Londra il 16 dicembre 1947 che la Commissione raccomanda alla vostra approvazione, l'Italia è stata ammessa a partecipare al « pool » di Bruxelles sulle stesse identiche basi degli altri Stati: in tal modo il nostro Paese potrà rientrare in possesso, di una parte almeno, dell'oro asportato durante la guerra dai tedeschi.

Tuttavia, in attesa che sia definitivamente regolata la materia di cui è cenno nell'articolo 75, paragrafo 8, del trattato di pace, l'Italia, dalla prima quota di oro che riceverà come partecipante al « pool », dovrà — secondo il paragrafo 4 del protocollo in oggetto — accantonare 14.442 chili di metallo che sono reclamati dalla Francia, ed altri 8.857 richiesti, invece, dalla Jugoslavia. Queste due partite di metallo aureo erano entrate in Italia nel corso della guerra: la prima consegnata dalla Francia durante il periodo dell'armistizio, la seconda, abbandonata nella sua ritirata dal Governo jugoslavo del tempo, era stata rintracciata in Montenegro dalle autorità militari italiane: ambedue le partite auree in base al ricordato articolo del Trattato di pace debbono comunque essere restituite.

CERULLI IRELLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo per l'ammissione dell'Italia al « Pool » di Bruxelles concluso a Londra, tra il Governo Italiano ed i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e della Repubblica Francese il 16 dicembre 1947.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 settembre 1947 conformemente al punto 5 del Protocollo.